

## REGOLAMENTO (CEE) N. 400/88 DELLA COMMISSIONE

dell'11 febbraio 1988

recante modifica del regolamento (CEE) n. 3938/87 che fissa gli importi compensativi monetari nel settore agricolo nonché taluni coefficienti e tassi necessari per la loro applicazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1677/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo agli importi compensativi monetari nel settore agricolo (\*), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1889/87 (\*), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2 e l'articolo 6 bis, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 1678/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, che fissa i tassi di conversione da applicare nel settore agricolo (\*), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 57/88 (\*),

considerando che gli importi compensativi monetari istituiti dal regolamento (CEE) n. 1677/85 sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 3938/87 della Commissione (\*), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 248/88 (\*);

considerando che il regolamento (CEE) n. 3153/85 della Commissione (\*), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3770/87 (\*), ha stabilito le modalità di calcolo degli importi compensativi monetari; che i corsi di cambio in contanti constatati a norma del regolamento (CEE) n. 3153/85 nel periodo compreso tra il 3 e il 9 febbraio 1988 per la peseta spagnola comportano, a

norma dell'articolo 5, paragrafo 3, lettera a), primo trattino del regolamento (CEE) n. 1677/85, la modifica degli importi compensativi monetari applicabili in Spagna nei settori dei cereali e dello zucchero; che il divario monetario derivante per i settori diversi da quelli dei cereali e dello zucchero risultanti dall'andamento della peseta nel suddetto periodo si mantiene all'interno della franchigia approvata per la fissazione degli importi compensativi monetari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 3938/87 è modificato come segue:

1. La colonna «Spagna» delle parti 1, 7 e 8 dell'allegato I è soppressa.
2. La colonna «Spagna» della parte 5 dell'allegato I è sostituita da quella riprodotta nell'allegato I del presente regolamento.
3. Gli allegati II e III sono sostituiti dagli allegati II e III del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 15 febbraio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 febbraio 1988.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

(\*) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6.

(\*) GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 1.

(\*) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 11.

(\*) GU n. L 6 del 9. 1. 1988, pag. 24.

(\*) GU n. L 372 del 31. 12. 1987, pag. 1.

(\*) GU n. L 29 dell'1. 2. 1988, pag. 1.

(\*) GU n. L 310 del 21. 11. 1985, pag. 4.

(\*) GU n. L 355 del 17. 12. 1987, pag. 16.